



VERBALE ASSEMBLEA

COSTITUZIONE "MASCI TUSCANIA 1 A.P.S."

Il giorno 03 luglio 2026 presso la sede in Tuscania, Località Madonna del Cerro, alle ore 21.00, si è svolta l'Assemblea dell'associazione "MASCI TUSCANIA 1 A.P.S." per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione dell'associazione e approvazione del suo statuto;
2. Nomina dell'organo amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Presidenti i soci fondatori, ovvero:

	Nominativo	Luogo di nascita	data di nascita	Codice fiscale
1	Bonelli Maria	Tessennano (VT)	24/11/1952	BNLMRA52S64L150S
2	Caddeo Mario	Viterbo	11/03/1961	CDDMRA61C11M082F
3	Caponigro Gioacchino	Sant'Arsenio (SA)	17/01/1981	CPNGCH81A17I307Z
4	Capponi Giuseppe	Soriano nel Cimino (VT)	25/10/1956	CPPGPP56R25I855E
5	Cattarulla Dino	Tuscania (VT)	15/03/1959	CTTDNI59C15L310A
6	Contrucci Giuseppe	Ischia di Castro	04/04/1962	CNTGPP62D04E330A
7	Corinti Anna Maria	Tuscania (VT)	26/02/1964	CRNNMR64B66L310U
8	De Stefanis Vincenzo	Tuscania (VT)	22/06/1950	DSTVCN50H22L310F
9	Foschi Pierangelo	Tuscania (VT)	09/02/1958	FSCPNG58B09L310J
10	Francini Stefania	Tuscania (VT)	21/02/1964	FRNSFN64B61L310J
11	Gargiuli Roberto	Tuscania (VT)	12/09/1961	GRGRRT61P12L310G
12	Lucchetti Pietro	Tuscania (VT)	10/01/1962	LCCPTR62A10L310T
13	Maiucci Velia	Tarquini (VT)	08/01/1959	MCCVLE59A48D024L
14	Montechiarini Giorgio	Tuscania (VT)	16/05/1961	MNTGRG61E16L310W
15	Onori Rosa Maria	Viterbo	11/06/1973	NRORMR73H51M082M
16	Paventi Cruciano	Valentano	14/11/1961	PVNCCN61T14L569Z
17	Rocchi Marco	Montefiascone	25/02/1971	RCCMRC71B25F499K

18	Sensi Patrizia	Roma	25/12/1965	SNSPRZ65T65H501C
19	Talucci Marco	Viterbo	17/05/1969	TLCMRC79E17M082B
20	Amici Lorella	Tuscania (VT)	18/01/1962	MCALLL62A58L310F
21	Marinozzi Antonio	Tuscania (VT)	07/10/1959	MRNNTN59R07L310G
22	Contadini Michele			

I presenti chiamano a presiedere l'Assemblea il sig. Foschi Pierangelo il quale a sua volta chiama la sig.ra Sensi Patrizia a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente comunica ai presenti la necessità di costituire l'associazione al fine di ottemperare ai principi, alle finalità del Movimento MASCI, espresse nel Patto Comunitario Nazionale degli adulti Scout, nello statuto e nel regolamento, nonché alla Carta di Comunità.

Come peraltro specificato nell'articolo 5 dello Statuto del Masci Tuscania 1 APS.

L'associazione sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dallo Statuto sociale che sarà firmato dalle parti, e verrà allegato all'Atto Costitutivo per formarne parte integrante e sostanziale. In detto statuto appariranno altresì le norme inerenti le condizioni di ammissione dei soci, i casi di recesso ed esclusione e le sanzioni per i casi di inadempimento agli obblighi.

Si dà quindi lettura agli articoli dello Statuto predisposto che, dopo ampia discussione, viene messo ai voti ed approvato all'unanimità nella stesura allegata al presente atto.

Tale statuto stabilisce che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati e sul principio delle pari opportunità, che le cariche sociali sono elette, che ha un'attività interna senza scopo di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve o capitale.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "MASCI TUSCANIA 1 A.P.S." con sede in Tuscania, Località Il Cerro e all'unanimità eleggono i seguenti componenti del Consiglio Direttivo (Magistero) che durerà in carica per tre anni:

- Presidente (Magister): Foschi Pierangelo
- Segretaria: Sensi Patrizia
- Economo Cassiere: Montechiarini Giorgio
- Consigliere: Caddeo Mario

- Consigliere: Gargiuli Roberto
- Consigliere: Corinti Anna Maria

L'assemblea delibera inoltre all'unanimità che la quota associativa versata dai soci fondatori ammonta a € 200,00, mentre eventuali soci che si vorranno associare successivamente verseranno una quota pari a € 40,00

Alle ore 23,15 non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea dopo aver letto, firmato e sottoscritto il presente verbale.

Il segretario

Il Presidente

Patrizia Sensi

Pierangelo Foschi

I membri del consiglio direttivo:

- Presidente (Magister): Foschi Pierangelo
- Segretaria: Sensi Patrizia
- Economo Cassiere: Montechiarini Giorgio
- Consigliere: Caddeo Mario
- Consigliere: Gargiuli Roberto
- Consigliere: Corinti Anna Maria

Pierangelo Foschi

Patrizia Sensi

Giorgio Montechiarini

Mario Caddeo

Anna Maria Corinti

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Pagato a Viterbo il **15 LUG. 2026** al n. **925** Serie **3**

pagato, con Mod. F 23, Euro **200,00**

direttore

Il Funzionario (*)
Cantoni Pierangela

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Monti



STATUTO

“ MASCI TUSCANIA 1 A.P.S.”

Premessa

- Il MASCI è un'organizzazione che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.
- Il simbolo del M.A.S.C.I è il simbolo dell'International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.).
- Il Movimento, membro fondatore dell'I.S.G.F., ne fa parte e ne condivide i principi, in particolare:
 - a) rispettare la vita ed i diritti umani;
 - b) contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d'amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri;
 - c) lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore.
- La Comunità MASCI TUSCANIA 1 “fondata con specifico atto costitutivo il giorno 27 giugno 2004 durante lo svolgimento del campo estivo nel Parco Naturale di Monte Rufeno nel Comune di Acquapendente (VT) aderisce è iscritta al MASCI Nazionale, fondato nel 1954, al numero 538 del Registro delle Comunità nell'anno 2005.

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato **MASCI TUSCANIA 1 A.P.S.** Ente del Terzo Settore E.T.S e A.P.S. Associazione di promozione sociale.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata

illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, a sensi di legge.

1.4 L’utilizzo della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” nonché della locuzione “Ente del terzo settore” o dell’acronimo “E.T.S.” è subordinata all’iscrizione dell’ente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Tuscania, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3. Patto comunitario

L’Associazione adotta il Patto Comunitario del MASCI Nazionale che esplicita i valori dello scautismo, la pedagogia e la proposta educativa scout per adulti, che rappresenta la sintesi delle riflessioni e delle esperienze maturate durante la sua storia e che vuole unire tutti gli Adulti Scout e tutte le Comunità in un unico sentire all’interno del Movimento.

Art. 4. Finalità e scopi

4.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia sanciti dalla carta della Costituzione Italiana.

4.2 L'Associazione, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide è attenta ai segni dei tempi, ha come scopi principali:

- a) favorire l'impegno personale di ogni Adulto Scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scautismo espressi nella Promessa e nella Legge Scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore dello Scautismo e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa;
- b) promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile, per un'opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;
- c) offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza scout in un Movimento di adulti;
- d) collaborare con le associazioni scout giovanili anche a vantaggio della crescita delle nuove generazioni.
- e) Cura, organizza, mantiene e sviluppa la base scout "Madonna del Cerro" quale luogo naturale di attività di educazione delle vecchie e nuove generazioni al rispetto della natura, dono da mantenere e valorizzare.

Art. 5. Ambiti di impegno

5.1 Le attività dell'Associazione. si svolgono con riferimento ai seguenti ambiti individuati all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettere d), e) f), i), r), w), y), e z).

5.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 anche come forma di lotta alle disuguaglianze sociali, come mezzo di inclusione di soggetti in condizione di svantaggio per cause di genere, età, deficit psichici, fisici, funzionali o di condizioni socio-economiche in condizione di marginalità sociale, come strumento di crescita personale e collettiva degli individui secondo principi di democrazia, etica e solidarietà sociale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 6. Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, previa deliberazione dell'Assemblea, attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Art. 7. Assenza scopo di lucro

7.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

7.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

7.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8. Risorse economiche

8.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di Organismi pubblici di diritto internazionale; - rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

8.2 E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

8.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9. Soci (Gli Adulti Scout)

9.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

9.2 Possono essere soci dell'Associazione senza alcuna discriminazione in riferimento alle condizioni economiche e alle scelte personali sul piano civile, politico e religioso, gli uomini e le donne i quali:

a) intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scautismo e del Guidismo;

b) accettano lo Statuto e il Patto Comunitario;

c) si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa Scout, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scautismo e del Guidismo.

9.3 I soci dell'Associazione sono denominati Adulti Scout, pertanto, non possono essere soci tutti coloro che hanno meno di 18 anni.

9.4 Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

9.5 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento anche economico, consultare i libri sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento dell'Associazione.

9.6 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

a) dimissioni volontarie presentate alla Comunità di appartenenza;

b) mancato versamento della quota associativa annuale;

c) morte;

- d) esclusione deliberata per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

Art. 10. Il Movimento

10.1 La Comunità aderisce al M.A.S.C.I. il quale si articola nei seguenti livelli:

- a) livello di comunità;
- b) livello regionale;
- c) livello nazionale.

10.2 Ciascun ente appartenente alla MASCI, indipendentemente dal livello al quale si colloca, opera secondo il principio di sussidiarietà e può darsi ulteriori regole organizzative che non siano in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento Nazionale e Regionale e che tengano conto dei seguenti principi:

- a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli scopi comuni;
- b) la possibilità per tutti gli Adulti scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili dei vari livelli;
- c) l'elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità e le scadenze previste dal presente Statuto e dallo statuto Nazionale e Regionale

10.3 Il M.A.S.C.I. nazionale, ciascuna Regione e ciascuna Comunità sono amministrativamente e finanziariamente autonomi e si dotano di un proprio bilancio o rendiconto.

10.4 Ad ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico. Questi è animatore spirituale della Comunità e degli organi in cui opera.

10.5 Ciascun ente del M.A.S.C.I. ha un'Assemblea che esercita le competenze

inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale.

Art. 11. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati denominata Comunità;
- ✓ il Consiglio Direttivo denominato Il Magistero;
- ✓ il Presidente del Consiglio Direttivo denominato Il Magister;
- ✓ l'Assistente Ecclesiastico;
- ✓ il Segretario
- ✓ il Tesoriere;
- ✓ l'Organo di controllo, qualora eletti.

Art.12. Assemblea dei soci

12.1 L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione;

12.2 Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

12.3 Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

12.4 In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da

realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, del presente Statuto;

f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi del presente Statuto;

g) deliberare su ogni altro argomento che il Magistero vorrà ad essa sottoporre.

h) L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

12.5 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati

Art. 13. Convocazione Assemblea dei Soci

13.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Magister-presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve

essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

13.2 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14. Validità Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Magister-Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Segretario in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

14.2 Spetta al Magister-Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

14.3 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione dell'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e/o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione

del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

14.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Magister-Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

14.6 E ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Magister-Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 Il Magistero

15.1 Il Magistero è l'organo esecutivo dell'Associazione.

15.2 Il Magistero è nominato ed approvato dalla Comunità nella prima assemblea utile.

15.3 Esso è composto da un minimo di tre (3) soci, scelti fra gli associati, ad un massimo deciso dall'assemblea, non superiore a nove, (9), compreso il Segretario ed il Tesoriere.

15.4 Se vengono a mancare uno o più membri la Comunità provvede a sostituirli,

15.5 In ogni caso i nuovi nominati scadono insieme al Magister.

Art.16 Il Magister

16.1 Il Magister è il rappresentante legale della Comunità di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Magistero.

16.2 Il Magister è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta

16.3 Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Magistero

16.4 Il Magister in particolare:

a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Comunità e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di stipendi ai dipendenti.

16.5 Il Magister viene delegato per le operazioni bancarie e finanziarie dal Magistero che può richiedere anche la firma abbinata di un altro componente della Comunità con funzioni di Tesoriere.

16.6 Al Magister compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.

16.7 In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'Assemblea, con l'obbligo di ratifica ed approvazione nella prima riunione

successiva.

16.8 In caso di necessità o urgenza può delegare a rappresentarlo un componente del Magistero.

Art. 17. Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico di comunità è scelto dalla stessa comunità tra i presbiteri, i diaconi, le religiose o i religiosi, o laici titolati che siano in essa iscritti.

Art. 18. Segretario - Tesoriere

18.1 Il Segretario ed il Tesoriere sono componenti del Magistero, affiancano il Magister nello svolgimento delle sue funzioni.

18.2 Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Magistero.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Magistero ;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

18.3 Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 19. Organo di Controllo

19.1 L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora la Comunità lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee alla Comunità, con riguardo della propria

competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro revisori legali.

19.2 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati specifici argomenti.

19.4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 20. Libri dell'associazione

L'Associazione deve tenere, a cura del Magistero, i seguenti libri:

- 1 libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistero e dell'Assemblea;

Art. 21. Organo di controllo e Organo di revisione.

21.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma

monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

21.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

21.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

21.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

21.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

21.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Magistero e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 22. Esercizio Finanziario

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Magistero redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

22.3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 23. Trasformazioni, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

23.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

23.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

23.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro Ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs.n 117/2017.

Art. 24. Controversie

24.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

24.2 Esasperato inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

24.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

24.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Viterbo.

Art. 25. Foro Competente

25.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Viterbo.

25.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 26. Regolamenti

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Magistero e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 27. Volontariato e lavoro nell'Associazione

27.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

27.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

27.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 28. Responsabilità violazioni amministrative

28.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

28.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

28.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle

caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso

D.Lgs. 472.

28.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità

competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 29. Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono

applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in

materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore

nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice

civile e le relative disposizioni di attuazione.

il Segretario
Patrizia Judd

Il Presidente
Piero Foch



